



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n.0022688 /A

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania

Al Presidente della I Commissione
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla Direzione Generale Presidenza,
Studi Legali e Legislativi

LORO SEDI

Oggetto: Disegno di legge “Modifiche all’articolo 7, comma 5 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (legge elettorale)” Reg. Gen. n. 568
Ad iniziativa della G.R.C.Presidente Caldoro
Depositato in data 5 dicembre 2014

IL PRESIDENTE

VISTO l’articolo 98 del Regolamento interno;

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

I Commissione Consiliare Permanente per l’esame.

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, 6 9 DIC. 2014

IL PRESIDENTE

Prot. Gen. 2014.0022688/A

Del: 05/12/2014 09:54:04

Da: CR A SERASS



Giunta Regionale della Campania

Delibera di Giunta

Dipartimento:

Struttura di missione - Ufficio Elettorale Regionale

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
592	01/12/2014	72	1	0

Oggetto:

Proposta di disegno di legge recante "modifiche all'articolo 7, comma 5, della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (legge elettorale)".

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 00801743ED7AB0E3162AC657E1683777CE5BA5A4

Allegato nr. 1 : 205A0D788D583410B1136EAB2D63159549F12B77

Allegato nr. 2 : 77C4A391ADCD0158801ADAD86D65B2D37A2B1ACC

ATTIVITA' LEG. VA
REG. GEN. N. 568





Assessore

Presidente Caldoro Stefano



Dipartim.	Direzione G.
72	1

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL 01/12/2014

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Proposta di disegno di legge recante "modifiche all'articolo 7, comma 5, della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (legge elettorale)".

1)	Presidente	Stefano	CALDORO
2)	Vice Presidente	Guido	TROMBETTI
3)	Assessore	Edoardo	COSENZA
4)	"	Bianca Maria	D'ANGELO
5)	"	Vittorio Luigi	FUCCI
6)	"	Gaetano	GIANCANE
7)	"	Anna Caterina	MIRAGLIA
8)	"	Severino	NAPPI
9)	"	Daniela	NUGNES
10)	"	Giovanni	ROMANO
11)	"	Ermanno	RUSSO
12)	"	Pasquale	SOMMESE
13)	"	Sergio	VETRELLA
	Segretario	Maria	CANCELLIERI

PRESIDENTE

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 568

ASSENTE

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2014.0022688/A

Del. 05/12/2014 09:54:04

Da. CR A. SERASS

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Struttura di Missione Ufficio elettorale regionale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE

- a. la Legge Regionale 27 marzo 2009, n. 4, in attuazione dell'art. 122, comma 1, della Costituzione, ha introdotto la nuova disciplina in materia di procedimento elettorale regionale, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato;
- b. l'art. 1, della legge regionale 31 gennaio 2014, n. 6 (legge di revisione statutaria) ha modificato l'art. 27 dello Statuto regionale riducendo da sessanta a cinquanta i consiglieri regionali, oltre il Presidente della Giunta;

CONSIDERATO che

- a. la modifica produce effetti su alcune disposizioni, tuttora vigenti, della legge regionale n.4/2009, che tengono conto della vecchia composizione numerica del Consiglio regionale;
- b. in particolare, all'art. 7, comma 5, lett. f), secondo periodo, è disposto che *"L'Ufficio verifica che il gruppo di liste o la coalizione di liste collegate al candidato eletto Presidente abbiano ottenuto almeno trentasei seggi in Consiglio; se i seggi ottenuti sono in numero inferiore, l'Ufficio attribuisce ad essi il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza; procede poi con le stesse modalità al riparto dei restanti seggi tra gli altri gruppi di liste ammessi. In ogni caso, al gruppo di liste o alla coalizione di liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente non possono essere attribuiti, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, più di trentanove seggi in Consiglio; se i seggi ad essi assegnati superano questo limite, l'Ufficio sottrae alla coalizione o al gruppo di liste collegate al Presidente eletto un numero di seggi strettamente necessario al raggiungimento dei trentanove seggi in Consiglio e li assegna in numero corrispondente ai gruppi di liste concorrenti"*;
- c. le indicazioni numeriche sopra riportate costituiscono applicazione criteri percentuali per l'attribuzione del premio di maggioranza, di cui all'art. 6 della medesima l.r. 4/2009, determinati in rapporto ai seggi del Consiglio;
- d. a seguito della modifica dell'art. 27 dello Statuto regionale, il 60 per cento dei seggi del Consiglio è da intendersi ora in numero di 30 (cioè il 60% di 50 seggi) e non più di 36 e il 65 per cento in 32 seggi e non più 39, ciò in applicazione di un criterio di necessario arrotondamento per difetto, atteso che il 65 per cento di 50 è pari a 32,5 e che l'applicazione di un arrotondamento semplice o per eccesso restituirebbe il numero di 33 seggi, corrisponderebbe al 66 per cento di 50, ponendosi in contrasto con la previsione di cui al precedente art. 6 della medesima legge n. 4/2009, laddove è stabilito che alle liste collegate al candidato Presidente eletto non può, in ogni caso, essere attribuito più del 65 per cento dei seggi del Consiglio attribuiti alle singole liste;

RILEVATO CHE

- a. per le motivazioni innanzi evidenziate, è stata predisposta la proposta di modifica dell'art. 7, comma 5, lettera f), della l.r. n. 4/2009, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A";
- b. è stato acquisito il parere favorevole dell'Ufficio legislativo del Presidente della Giunta prot. 21439/UDCP/GAB/UL del 1/12/2014, integrato con prot. 21704/UDCP/GAB/UL del 3/12/2014;

DATO ATTO CHE

è necessario, approvare la proposta di disegno di legge regionale da inviare al Consiglio regionale per la definitiva approvazione;

VISTI

- a. l'articolo 117, comma 3 della Costituzione

- b. il vigente Statuto Regionale
- c. la legge regionale n.4/2009
- d. la legge regionale n.6/2014

PROPONE e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare la proposta di disegno di legge, recante "*modifiche all'articolo 7, comma 5, della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (legge elettorale)*" allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A";
2. di allegare al presente atto la della scheda di analisi tecnico-normativa, sotto la lettera "B";
3. di inviare la presente deliberazione:
 - 3.1 al Presidente del Consiglio Regionale per il seguito di competenza;
 - 3.2 alla Segreteria di Giunta per la pubblicazione sul BURC.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	DdL.592	del	01/12/2014	DIPART.	72	DIR.GEN./DIR. STAFF DIP.	1	UOD/STAFF DIR.GEN.	0
------------------	----------------	-----	-------------------	---------	-----------	--------------------------	----------	--------------------	----------

OGGETTO :

Proposta di disegno di legge recante "modifiche all'articolo 7, comma 5, della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (legge elettorale)".

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE		Presidente Caldoro Stefano		
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO		Responsabile Generale dell'Ufficio Elettorale Regionale Dott. Ferrara Mauro		
IL CAPO DIPARTIMENTO				

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	01/12/2014	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA 04/12/2014

AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.



Firma
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Daniela De Simone

Proposta di disegno di legge recante

Proposta di disegno di legge recante

"Modifiche all'articolo 7, comma 5, della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale)

Art. 1

(Modifiche legislative)

1. Alla lettera f), comma 5, articolo 7, legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale), la parola "trentasei" è sostituita dalla seguente "trenta" e la parola "trentanove", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente "trentadue".

Art.2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Campania."

Relazione di accompagnamento

L'art. 1, della l.r. 6/2014 (legge di revisione statutaria) ha modificato l'art. 27 dello Statuto regionale riducendo da sessanta a cinquanta i consiglieri regionali, oltre il Presidente della Giunta.

La suindicata modifica produce effetti su alcune disposizioni, tuttora vigenti, della l.r. 4/2009, che tengono conto della vecchia composizione numerica del Consiglio regionale.

In particolare le indicazioni numeriche evidenziate alla lettera f) del comma 5 dell'articolo 7 della l.r. n. 4/2009 costituiscono applicazione dei criteri percentuali per l'attribuzione del premio di maggioranza, di cui all'art. 6 della medesima l.r. 4/2009, determinati in rapporto ai seggi del Consiglio.

A seguito della modifica dell'art. 27 dello Statuto regionale, il 60 per cento dei seggi del Consiglio è da intendersi ora in numero di 30 (cioè il 60% di 50 seggi) e non più di 36 e il 65 per cento in 32 seggi e non più 39, ciò in applicazione di un criterio di necessario arrotondamento per difetto, atteso che il 65 per cento di 50 è pari a 32,5 e che l'applicazione di un arrotondamento semplice o per eccesso restituirebbe il numero di 33 seggi, che corrisponderebbe al 66% di 50, ponendosi in contrasto con la previsione di cui al precedente art. 6 della medesima legge n.4/2009, laddove è stabilito che alle liste collegate al candidato Presidente eletto non può, in ogni caso, essere attribuito più del 65 per cento dei seggi del Consiglio attribuiti alle singole liste.

La proposta in oggetto modifica, pertanto, la lettera f), comma 5, dell'art. 7 della l.r. n. 4/2009, nel rispetto delle percentuali di cui all'art. 6 della medesima l.r. n. 4/2009.

